

Festività Soppresse 2013

Nel 2013 i giorni di permesso per ex festività spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori saranno quattro, relativi alle seguenti ricorrenze:

- S. Giuseppe: martedì 19 marzo 2013;
- Ascensione 39° giorno dopo la Pasqua: giovedì 9 maggio 2013;
- Corpus Domini 60° giorno dopo la Pasqua: giovedì 30 maggio 2013;
- Festa dell'Unità Nazionale: lunedì 4 novembre 2013.

Il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo - nel 2013 cadrà di sabato e pertanto non darà diritto al recupero come permesso per ex festività salvo il caso di settimana lavorativa che includa il sabato.

Inoltre ci sono delle Festività Civili che se coincidenti con la domenica danno diritto alla scelta tra il recupero o il compenso aggiuntivo: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.

Nel 2013 la festività civile del 2 Giugno coincide con la domenica. Il Contratto Nazionale prevede in questi casi il diritto al compenso aggiuntivo o, in alternativa, ad una giornata di recupero. Nella procedura "Gestione Presenze/Assenze" tale giornata è stata computata insieme alle Ex-Festività.

Quindi, per le AREE PROFESSIONALI, per il 2013 risultano CINQUE giorni di permesso per ex-festività.

Per i **QUADRI DIRETTIVI** e per i **Dirigenti** il numero delle giornate per il 2013 è **ridotto di una unità**, in quanto per il periodo 2012-2016 una giornata di ex festività è destinata a finanziare il Fondo per l'Occupazione (per gli appartenenti alle Aree Professionali il contributo si realizza attraverso la rinuncia a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di dotazione iniziale di banca delle ore).

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.

I permessi per ex festività spettano solamente se nei giorni delle ex festività il lavoratore ha diritto all'intero trattamento economico: quindi **il diritto alla fruizione decade qualora nelle date citate si verificano assenze non retribuite dalla banca**. Ciò può avvenire per esempio, per scioperi, aspettative per motivi personali, congedi parentali non retribuiti, o nei casi di sospensione dell'attività lavorativa in coincidenza con le date indicate.

Lodi, 9 gennaio 2013

Fisac CGIL Gruppo Banco Popolare